

N. R.G. 50/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Gianmarco Marinai ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'omologazione della **domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 70 CCII di FEDERICO BAGLINI** (P.I./ C.F. BGLFRC74D21C415C)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto *ex art. 70*, primo comma, C.C.I.I. emesso il 25.5.2024, questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta da FEDERICO BAGLINI (C.F. BGLFRC74D21C415C) e ha disposto, tra l'altro, che l'OCC comunicasse a tutti i creditori la proposta e la relazione particolareggiata assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata eventuali contestazioni e che l'OCC, entro 10 gg. dalla scadenza del termine assegnato ai creditori, riferisse a questo giudice, previamente sentito il debitore, in merito alle osservazioni ricevute, proponendo eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

2. In data 2.7.2024, la dott. Elena Sarno, investita delle funzioni di OCC, ha depositato la relazione richiesta. Non sono state formulate osservazioni da parte dei creditori.

3. Il piano di ristrutturazione dei debiti di FEDERICO BAGLINI deve essere omologato. FEDERICO BAGLINI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, il pagamento dei chirografari nella misura del 43,79%

Il piano prevede che i pagamenti siano eseguiti, in un arco temporale di 5 anni, con le risorse reddituali del debitore e segnatamente mediante pagamento all'omologazione di € 12.007,41e il resto in 60 rate mensili da euro 500 ciascuna. Il tutto secondo lo schema che segue:



PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEBITI						
(A) COSTI DELLA PROCEDURA						
		NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
OCC		COMPENSO OCC	5.860,83	PREDEDUCIBILE	100%	5.860,83
COMPENSO ADVISOR		COMPENSO AVVOCATO	2.000,00	PREDEDUCIBILE	100%	2.000,00
FONDO DELLA PROCEDURA						1.000,00
TOTALE			7.860,83			8.860,83
(B) DEBITI FINANZIARI						
CREDITORE	CREDITORE ORIGINARIO	NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
SANTANDER CONSUMER BANK	SANTANDER CONSUMER BANK	PRESTITO CONSUMO	6.525,47	CHIROGRAFARIO	43,79%	2.857,50
MARATHON SPV SRL	AGOS DUCATO SPA	PRESTITO CONSUMO	36.460,17	CHIROGRAFARIO	43,79%	15.965,91
ITACAPITAL SRL	FINDOMESTIC	PRESTITO CONSUMO	31.588,69	CHIROGRAFARIO	43,79%	13.832,69
TOTALE			74.574,33		43,79	32.656,10
(C) DEBITI TRIBUTARI						
CREDITORE		NATURA	IMPORTO	ORD PREFERENZA	% SODDISFO	IMPORTO
AGENZIA DELLE ENTRATE		IRPEF	200,35	PRIVILEGIATO	100%	200,35
REGIONE TOSCANA		TASSA CIRCOLAZIONE	263,42	PRIVILEGIATO	100%	263,42
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI		ONERI E ALTRE SPESE	60,74	CHIROGRAFARIO	43,79%	26,60
TOTALE			524,51			490,37
TOTALE (A+B+C)			82.959,67			42.007,30

4. Gli adempimenti disposti con decreto di apertura della procedura risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi, come emergente dalla documentazione allegata alla relazione depositata in data 2.7.2024.

5. Non sono state avanzate contestazioni sulla convenienza della proposta.

6. Gli elementi di valutazione evincibili dalla documentazione in atti inducono a ritenere che il sovraindebitamento sia scaturito dalle dimissioni dal lavoro che hanno privato il Baglini del reddito nel 2016. Il Baglini ha riferito che le dimissioni sono state determinate da una condizione psicologica di grave frustrazione che il Sig. Baglini avvertiva da tempo per il fatto di doversi recare in un ambiente di lavoro nel quale non era riuscito ad integrarsi e che era divenuto ormai insopportabile.

La stessa condizione psicologica di frustrazione è anche la causa di un malessere che ha portato il Baglini a maturare una forte dipendenza dal gioco, facilmente evincibile dagli estratti conto prodotti e trasmutata in una vera e propria condizione patologica, così come emerge dal certificato della psicologa che ha avuto in cura il Baglini.

Tali fattori riconducono la genesi del sovraindebitamento nell'ambito della colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta. Reputa il Tribunale che nella vigenza del CCII come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. d ter), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020, *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare l'*homo eiusdem conditionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente



di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere regolarmente ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da totale irragionevolezza. La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo focus nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di un verosimile margine positivo, di un'eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

7. Gli altri presupposti di ammissibilità della proposta sono stati positivamente riscontrati in sede di emissione del decreto ex art. 70, primo comma, CCII, sicché questo tribunale resta esonerato da ulteriori valutazioni.

8. Tenuto conto dell'età del proponente (nato il 21.4.1974), nonché dell'inesistenza di esposizioni debitorie diverse da quelle accertate dal gestore della crisi, reputa il Tribunale che ricorra il requisito di fattibilità del piano profilandosi il reddito idoneo a sostenere le spese di mantenimento, nonché a consentire il versamento della rata mensile di € 500, a beneficio dei creditori.

In linea con le valutazioni già espresse e ribadite dal gestore della crisi, il piano proposto appare pertanto in concreto realizzabile.

9. Per quanto attiene alle modalità esecutive, nel piano nulla è stato previsto; ne consegue che l'esecuzione del piano e l'effettuazione dei pagamenti in conformità allo stesso resteranno affidati al debitore, che opererà sotto la costante vigilanza del gestore della crisi, al quale restano riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di riferire al giudice ogni 6 mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione e allertare il giudice in caso di non puntuale o parziale esecuzione dei pagamenti, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **FEDERICO BAGLINI** (C.F.BGLFRC74D21C415C).

Dichiara chiusa la procedura.

Dispone che la presente sentenza sia:

- comunicata a cura della cancelleria al gestore della crisi.



- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata al debitore e a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Così deciso in Livorno il 03/07/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gianmarco Marinai

